



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRÌ

Via D. Alighieri - 84012 ANGRÌ (SA) - Tel. 081/2138287

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - III CIRCOLO-ANGRÌ
Prot. 0000334 del 15/01/2025
VII-4 (Uscita)

Ai Docenti con Contratto a Tempo Determinato

All'Albo

Agli atti

Al Sito Web

OGGETTO: INVITO AL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A FRUIRE DELLE FERIE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 36 della Costituzione

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ed, in particolare, l'Art. 55 che stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ed, in particolare, l'Art. 5, comma 8 che sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 ed, in particolare, l'Art. 38 che modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 che chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruiti è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come a) decesso; b) malattia e infortunio; c) risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; d) congedo obbligatorio per maternità o paternità;

Cod.Min.: SAE18300P - **Cod.Fisc.:** 94008830658 – **Cod.IPA:** dd3angri - **Cod.Univoco:** UFTI1K

PEO: sae18300p@istruzione.it **PEC:** sae18300p@pec.istruzione.it **Sito web:** www.terzocircoloangri.edu.it



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRÌ

Via D. Alighieri - 84012 ANGRÌ (SA) - Tel. 081/2138287

- VISTA** l'Ordinanza 17/06/2024, n. 16715 della Corte di cassazione che sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie e che l'istituto non può assegnarle automaticamente e, pertanto, che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva e che l'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione;
- VISTA** la circolare USR Campania prot. n. 1904 del 10/1/2025;
- CONSIDERATO** che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico;

INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le seguenti disposizioni e indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione.

I docenti con contratto a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:


- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

I Docenti con contratto fino al 30 giugno devono fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRÌ

Via D. Alighieri - 84012 ANGRÌ (SA) - Tel. 081/2138287

I Docenti con contratto fino al 31 agosto non hanno diritto all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Patrizia Del Barone

Documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.